

Prot. n. 11393

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che, nel rispetto delle disposizioni del dlg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli – del 19 giugno 2013 prot. 834/VDG/VD con la quale decreta gli importi di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 21 febbraio 2013 n. 38, rideterminati per il biennio 2013-2014, in attuazione delle diposizioni di cui all'art. 2 comma 9;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 15-01-2015 prot. n. RI 217 che conferma, per il biennio 2015 – 2016, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. 38/2013 come rideterminati con Decreto del Vicedirettore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 834/VDG/VD del 19 giugno 2013;

Visto lo schema di piano del 27 settembre 2016 recante il prot. n. 7554/R.I, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli – in data 31 ottobre 2016, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Preso atto dell'intervento nel procedimento della Federazione Italiana Tabaccai nella veste di ente esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei rivenditori di prodotti da fumo;



UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA PALERMO

Viste le osservazioni formulate dall'associazione di categoria (FIT) che attengono all'istituzione della rivendita ordinaria nel comune di Partinico;

Ritenute queste ultime insufficienti a determinare un diverso orientamento in merito a detta istituzione, per i seguenti motivi:

Inconferente appare la valutazione circa la saturazione dell'offerta di mercato in quanto si riferisce, complessivamente, all'intera rete distributiva del Comune, mentre nei comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti, dove non trova applicazione il criterio del ragguaglio di cui all'art. 2, comma 3 del D.M. 38/2013, deve aversi riguardo alle esigenze di servizio della specifica e determinata area individuata per l'istituzione del nuovo punto vendita al dettaglio.

Irrilevante, pertanto, la valutazione in merito all'idoneità dell'attuale rete di vendita a soddisfare le richieste della clientela considerato per di più che i due patentini a cui si fa riferimento (n. 400373 e n. 403069) non sono più operativi in quanto già soppressi.

Contrariamente a quanto dedotto circa il limitato numero di locali potenzialmente idonei per espletare una proficua pubblica gara, sia il sopralluogo espletato direttamente da funzionari dell'Agenzia in data 6 giugno 2016, prima della formulazione dello schema di piano del 27 settembre 2016, sia il successivo sopralluogo del 12 dicembre 2016, hanno confermato l'esistenza di numerosi locali idonei allo scopo fra quelli già adibiti ad attività commerciale e quelli utilizzati come magazzini.

Quanto, infine, alla necessità di ampliare la rete di vendita la zona delimitata risulta essere di notevole densità abitativa, in parte di recente sviluppo; la Piazza Santa Caterina costituisce snodo stradale importante che dalla Via Valguarnera e Via Maggiore Guida consente il transito dei veicoli da o per la città, raggiungendo così sia la SS 113 sia Corso Dei Mille che è l'arteria principale del centro urbano.

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento ai titolari di rivendite più vicine situate a distanza inferiore a metri 600 effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, nella fattispecie ai titolari delle rivendite n. 10, n. 12 e n. 13 in Partinico;

Esaminate le memorie difensive fatte pervenire dai titolari delle rivendite n. 10, e n. 13 in Partinico;

Considerato che i rilievi ivi espressi non inducono a riconsiderare la proposta di istituzione di una nuova rivendita in Partinico, per i motivi di seguito indicati:

In merito al pregiudizio economico derivante dalla nuova istituzione si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 38/2013, la valutazione circa la convenienza e opportunità di istituire una nuova rivendita deve avere riguardo al preminente interesse del servizio di vendita, risultando secondario, se non irrilevante, il mantenimento del reddito conseguito dalle rivendite esistenti, anche alla luce di quanto prevede l'art. 4 del vigente Capitolato d'oneri, in base al quale l'Amministrazione non è tenuta a garantire all'appaltatore il conseguimento di un reddito minimo annuo.

La salvaguardia del reddito è peraltro di riflesso assicurata, in certa misura, attraverso il criterio della produttività di zona, non essendo consentito l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalle tre rivendite più vicine alla zona interessata non è pari o superiore a predeterminati limiti, parametro ricorrente nella fattispecie.

Inoltre quello dello sviluppo abitativo e commerciale è soltanto uno dei criteri, sebbene di particolare rilevanza, da seguire nella individuazione dei luoghi in cui insediare una nuova rivendita, accanto ad altri indici rilevatori della carenza dell'offerta di mercato in funzione della domanda, quali, ad esempio, l'elevato fatturato dei patentini che, nel tempo, anziché una funzione ausiliaria, hanno acquisito funzione sostitutiva di una rivendita ordinaria.



UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA PALERMO

Sussistono, pertanto, tutte le condizioni per dar luogo all'istituzione della nuova rivendita, peraltro in via di esperimento triennale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1293/1957, al termine del quale l'Amministrazione potrà valutare l'effettiva utilità per il pubblico servizio;

Accertata, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione della nuova rivendita, avuto riguardo:

- > alla riscontrata carenza dell'offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;
- > all'ampiezza e consistenza del bacino d'utenza dell'istituenda rivendita;
- ➤ alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;
- alla relativa distanza del locale proposto dalla più vicina rivendita e alla significativa produttività di zona;

Considerato, pertanto, che la proposta di istituzione inserita nello schema di piano fa riferimento ad una zona ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di una nuova rivendita ordinaria, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate

APPROVA

il piano semestrale definitivo per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, per la cui attuazione si procederà nel 1° semestre del 2017. Tale piano definitivo forma parte integrante ed inscindibile del presente atto ai fini della sua opportuna ripubblicazione.

Per il Direttore ad interim Dott. Renzo Maccaroni Il Funzionario Delegato Dott.ssa Maria Concetta Bellantonio Atto prot. r.i. n° 6149 del 27/07/2016 F.to Bellantonio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs n. 39 del 1993



UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA PALERMO

SCHEMA DI PIANO, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.M. n. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE NEL 1° SEMESTRE 2017			
Allegato all'atto interno n			_/R.I. del 2016
COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	ASTA/CONCORSO TRATTATIVA PRIVATA
PARTINICO	PA	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI DI PIAZZA SANTA CATERINA, DAL NUMERO CIVICO 1 AL NUMERO CIVICO 11, COMPRESO IL LOCALE CHE FA ANGOLO CON VIA DEL MERLO; I LOCALI IN VIA MAGGIORE GUIDA DEL CIVICO 114 AL CIVICO 118, E QUELLO IN VICOLO DEI MILLE AL CIVICO N. 45.	ASTA

I SOGGETTI LEGITTIMATI AI SENSI DELL'ART. 7 O PORTATORI DI UN INTERESSE EX ART. 9 DELLA L. 241/90 POTRANNO PRESENTARE, NEL TERMINE DI VENTI GIORNI LIBERI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI PIANO, MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE SARANNO VALUTATE DA QUESTA AGENZIA, OVE PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PIANO DEFINITIVO.

Per il Direttore ad interim Dott. Renzo Maccaroni Il Funzionario Delegato Dott.ssa Maria Concetta Bellantonio Atto prot. r.i. n° 6149 del 27/07/2016 F.to Bellantonio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs n. 39 del 1993